I TITOLI DI VIAGGIO
PER FERROVIERI

di Giuseppe Crifò

Nota sull'Istituto negoziale dei titoli di viaggio nel rapporto di lavoro ferroviario operante anche dopo la cessazione dal servizio, alla luce della sentenza del Giudice del Lavoro

Premesso che i **Titoli di viaggio nel Gruppo FS** sono parte integrante del rapporto di lavoro, anche se nel linguaggio amministrativo si denominano "*Concessioni*", ne consegue che, giuridicamente, esse sono un *Istituto negoziale afferente al rapporto di lavoro ferroviario*, pur destinato ad operare anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.
Merita pertanto accoglimento ed apprezzamento la domanda attrice di un gruppo di colleghi fiorentini in quiescenza proposta dinanzi al Giudice del lavoro locale, nei sensi di cui qui di seguito diamo atto.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale fiorentino, sei colleghi a riposo hanno convenuto in giudizio quattro Società del Gruppo Fs dichiarando:

- che era stata loro richiesta, sin dall'anno 2003, una quota annuale di € 15,00, più € 30,00 per il rilascio della carta di libera circolazione,come aventi titolo per gli oltre venti anni di servizio ferroviario effettuato; cosa mai verificatasi prima dell'Accordo di confluenza delle attività ferroviarie, ai sensi e per gli effetti dell'art 23, punto 7, con l'obbligo della vidimazione annuale, (prima quinquennale), ad effetto immediato e retroattivo (2003);
- che si trattava di una previsione illegittima, perché in violazione della legge istitutiva di riforma delle FS (n 210/1985) e vertente sull'istituto negoziale dei titoli di viaggio nel rapporto lavorativo destinato ad operare anche dopo la cessazione del lavoro.